

PRO LOCO POGGIO UMBRICCHIO APS

Aderente alla rete associativa UNPLI - APS

REGOLAMENTO INTERNO

ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)
e dello Statuto sociale vigente

Approvato dall'Assemblea degli associati in data

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e natura del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interno della Pro Loco APS (di seguito "Associazione"), in attuazione dello Statuto sociale e nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS).
2. Il Regolamento integra lo Statuto e ne costituisce fonte attuativa.
3. Esso è vincolante per tutti gli associati e per gli organi sociali.
4. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento prevale lo Statuto; in caso di contrasto con norme imperative di legge prevalgono queste ultime.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, i regolamenti UNPLI, il CTS e le altre norme vigenti.

TITOLO II ASSOCIATI E TESSERAMENTO

Art. 2 – Principi generali e categorie di associati

1. L'Associazione garantisce struttura aperta, assenza di discriminazioni e parità di diritti tra gli associati, ai sensi degli artt. 23 e 35 CTS.
2. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie, come previsto dallo Statuto:
 - Soci Ordinari;
 - Soci Sostenitori;
 - Soci Benemeriti.
3. Tutti gli associati maggiorenni hanno uguali diritti di partecipazione e di voto, nel rispetto delle limitazioni previste per i soci minorenni.

Art. 3 – Procedura di ammissione

1. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, anche elettronica.
2. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta (60) giorni con decisione motivata e non discriminatoria, coerente con le finalità associative.
3. L'ammissione è annotata nel Libro degli associati ai sensi dell'art. 15 CTS.
4. Il rigetto deve essere comunicato per iscritto con indicazione sintetica delle motivazioni.
5. L'interessato può proporre ricorso entro sessanta (60) giorni:
 - al Collegio dei Probiviri, se istituito;
 - in mancanza, all'Assemblea degli associati.
6. L'organo competente decide in via definitiva nella prima riunione utile, garantendo il contraddittorio.

Art. 4 – Quota associativa

1. La quota associativa è annuale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile, ai sensi dell'art. 24 CTS.
2. L'importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
3. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la sospensione dei diritti associativi fino a regolarizzazione.
4. Il perdurante inadempimento può determinare l'esclusione secondo lo Statuto.

TITOLO III**DIRITTI, DOVERI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE****Art. 5 – Esercizio del diritto di voto**

1. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre (3) mesi nel Libro degli associati e in regola con la quota dell'anno in corso.
2. Per i soci minorenni vota l'esercente la responsabilità genitoriale.
3. I soci minorenni non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 6 – Doveri associativi

1. Gli associati devono osservare Statuto, Regolamento e deliberazioni degli organi sociali.
2. Devono mantenere comportamenti improntati a correttezza, lealtà e rispetto dell'immagine associativa.
3. Il dissenso è tutelato se espresso in modo rispettoso. Non sono consentite iniziative volte a delegittimare sistematicamente gli organi sociali o creare divisioni interne.
4. È vietato l'uso non autorizzato del nome, logo o segni distintivi dell'Associazione.

Art. 7 – Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari possono consistere in:
 - richiamo scritto;
 - sospensione temporanea;
 - esclusione.
2. Il procedimento è avviato dal Consiglio Direttivo mediante contestazione scritta degli addebiti.
3. L'associato ha diritto a presentare difese scritte entro quindici (15) giorni.
4. La decisione deve essere motivata, proporzionata e verbalizzata.
5. È ammesso ricorso entro trenta (30) giorni al Collegio dei Probiviri o, in mancanza, al Collegio Regionale UNPLI Abruzzo.
6. Il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento salvo diversa decisione dell'organo di garanzia.

TITOLO IV**ASSEMBLEA****Art. 8 – Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno dieci (10) giorni prima mediante comunicazione scritta anche elettronica.
2. L'avviso deve indicare ordine del giorno, data, luogo, orario e modalità di partecipazione anche a distanza.

Art. 9 – Partecipazione e deleghe

1. Ogni associato avente diritto dispone di un solo voto.
2. È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio presente.
3. Le deleghe sono conservate agli atti.

4. È ammessa la partecipazione mediante strumenti telematici che garantiscano identificazione e tracciabilità.

Art. 10 – Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea garantisce ordine e corretto svolgimento.
2. Può disciplinare tempi di intervento e adottare misure proporzionate in caso di comportamenti gravemente lesivi.

Art. 11 – Verbalizzazione

1. Il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali sono conservati nel Libro delle adunanze ai sensi dell'art. 15 CTS.

Art. 12 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo diverse disposizioni di legge o Statuto.
2. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Il Presidente invita dapprima ad esprimersi i voti contrari, successivamente gli astenuti ed infine i voti favorevoli, procedendo alla relativa rilevazione e proclamazione dell'esito.
3. È adottato lo scrutinio segreto nei casi previsti dallo Statuto, dal Regolamento o su richiesta dell'Assemblea.
4. Le irregolarità meramente formali non comportano invalidità salvo lesione sostanziale dei diritti associativi.
5. Le impugnazioni devono essere proposte entro trenta (30) giorni.

TITOLO V **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 13 – Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea.
2. Dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.
3. Le cariche sono gratuite salvo rimborso spese documentate (art. 8 CTS).

Art. 14 – Funzionamento

1. È convocato almeno quattro (4) volte l'anno.
2. È validamente costituito con la maggioranza dei componenti.
3. Sono ammesse riunioni telematiche con verbalizzazione.

Art. 15 – Decadenza

1. Il consigliere assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade.
2. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo avviene come previsto dall'art. 8 dello Statuto. In caso di esaurimento dell'elenco dei candidati non eletti o di loro indisponibilità, la surroga è effettuata nella prima Assemblea utile e comunque entro tre (3) mesi, mediante elezione a surroga.
3. In caso di decadenza dell'intero organo, l'Assemblea è convocata entro due (2) mesi.

TITOLO VI **ELEZIONI**

Art. 16 – Assemblea elettiva

1. È convocata almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato.
2. Elegge il Consiglio Direttivo e, ove previsti dallo Statuto o obbligatori ai sensi di legge, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

Art. 17 – Candidature

1. Possono candidarsi soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi.
2. È ammessa autocandidatura.
3. Le candidature devono pervenire almeno cinque (5) giorni prima.

Art. 18 – Modalità di voto

1. Ogni socio può esprimere preferenze pari ai due terzi (2/3) dei posti da ricoprire, con arrotondamento:
 - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,50$;
 - per eccesso se $> 0,50$.
2. Il voto è segreto mediante schede appositamente predisposte.
3. La disposizione dei candidati sulle schede avviene secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
4. Le schede sono bloccate: qualsiasi cancellazione o aggiunta di nominativi comporta l'invalidità della scheda.
5. A ciascun elettore viene consegnata una scheda per ogni elezione prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea Elettiva.
6. Sono eletti i più votati.
7. In caso di parità prevale il candidato di sesso femminile; persistendo la parità, il più giovane.
8. Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.
9. Eventuali contestazioni devono essere presentate entro due (2) giorni.
10. La denuncia va presentata:
 - al Collegio dei Probiviri della Pro Loco, se istituito;
 - in mancanza, al Collegio Regionale dei Probiviri UNPLI Abruzzo, mediante posta elettronica ordinaria o certificata inviata direttamente alla segreteria regionale UNPLI Abruzzo.
11. Il Collegio competente decide in via definitiva entro dieci (10) giorni dal ricevimento della denuncia.

TITOLO VII **ORGANI DI GARANZIA**

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, se istituito, opera secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Le decisioni sono motivate, verbalizzate e comunicate alle parti interessate.
3. Gli associati si obbligano a esperire preventivamente, in buona fede, tutti i rimedi interni di composizione e conciliazione delle controversie previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, attivando un formale tentativo di mediazione interna. Solo in caso di esito negativo di tale procedura potranno adire autorità o organi terzi esterni all'Associazione.

TITOLO VIII **RICORSI AL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI**

Art. 20 – Competenza del Collegio Regionale Unpli Abruzzo

1. Qualora la Pro Loco non abbia istituito il proprio Collegio dei Probiviri, riconosce quale organo di garanzia, quello dell'UNPLI Abruzzo APS.
2. Il Collegio opera secondo lo Statuto e i regolamenti UNPLI.

Art. 21 – Soggetti legittimati

1. Possono proporre ricorso:
 - gli associati;
 - i dirigenti e componenti degli organi sociali.
2. Il ricorso può essere individuale o collettivo.

Art. 22 – Atti impugnabili

1. Sono impugnabili:
 - i provvedimenti di esclusione, sospensione o sanzione disciplinare;
 - le deliberazioni degli organi sociali ritenute illegittime;
 - i conflitti tra associati e organi sociali.
2. Le deliberazioni assembleari sono impugnabili esclusivamente per violazioni di legge, dello Statuto o del presente Regolamento che abbiano inciso in modo sostanziale sul procedimento deliberativo o sui diritti degli associati.

Art. 23 – Termini e modalità del ricorso

1. Il ricorso deve essere proposto entro trenta (30) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto.
2. Il ricorso deve essere scritto, motivato e corredato da eventuale documentazione.
3. Deve essere trasmesso con mezzo tracciabile al Collegio Regionale e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Effetti e decisione

1. Il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato.
2. Il Collegio può disporre la sospensione in presenza di gravi motivi.
3. La decisione, motivata e vincolante, è adottata entro sessanta (60) giorni.

TITOLO IX**SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO****Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione**

1. L'Associazione può essere sciolta nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o da deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. Lo scioglimento deve essere deliberato a maggioranza qualificata dei soci presenti, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o di altro organo competente secondo le disposizioni vigenti, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe, preferibilmente operanti nello stesso Comune, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati, che procedono alla liquidazione del patrimonio residuo secondo le disposizioni statutarie e di legge.
3. I liquidatori redigono un rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea per approvazione, prima della chiusura definitiva dell'Associazione.

TITOLO X**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 27 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è modificabile dall'Assemblea ordinaria.
2. Entra in vigore dalla data di approvazione.
3. È pubblicato e reso disponibile a tutti gli associati.